REGOLAMENTO (CEE) N. 2375/77 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 1226/77, relativo alle modalità di vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento, e il regolamento (CEE) n. 1687/76, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione dell'olio d'oliva (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 (4), in particolare l'articolo 11 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1226/77 della Commissione, dell'8 giugno 1977, relativo alle modalità di vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento (5), ha stabilito le condizioni di vendita mediante gara, sul mercato della Comunità, degli oli detenuti dagli organismi d'intervento ;

considerando che il predetto regolamento (CEE) n. 1226/77 non ha previsto le gare all'esportazione motivate dalla necessità per gli organismi d'intervento di smaltire le scorte da essi detenute ; che occorre pertanto completare tale regolamento prevedendo la possibilità del ricorso a dette gare ;

considerando che la gara ha lo scopo di conseguire un prezzo più favorevole e deve pertanto essere aggiudicata ai concorrenti che offrono i prezzi più elevati, purché sia rispettato un prezzo minimo stabilito in funzione della situazione del mercato ; che per ogni singolo caso possono tuttavia essere fissati più prezzi minimi, per tener conto sia della distanza del mercato della Comunità dai paesi destinatari, sia delle condizioni particolari d'importazione esistenti in taluni di detti paesi ;

considerando che il prezzo minimo di aggiudicazione per l'esportazione è fissato in funzione del prezzo del mercato mondiale ; che non devono pertanto essere concesse restituzioni all'esportazione dell'olio acquistato in base a gara ;

considerando che l'olio d'oliva così esportato si trova in una situazione comparabile a quella di un'olio che ha beneficiato della restituzione all'esportazione ; che tale olio non può pertanto essere reimportato nella Comunità alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 754/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità (6) ;

considerando che agli oli che sono stati oggetto di una gara per l'esportazione devono applicarsi le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione, del 30 giugno 1976, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2311/77 (8) ; che è pertanto opportuno completare in conformità l'allegato di detto regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1226/77 è inserito il nuovo primo trattino seguente :

« — la vendita dell'olio sul mercato della Comunità o per l'esportazione ».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1226/77 è modificato come segue :

« *Articolo 3*

1. Per gara si intende l'invito a presentare offerte rivolto a tutti gli interessati sotto forma di bando di gara ; ogni singola partita è aggiudicata alla persona che offre il prezzo più elevato, ferma restando l'osservanza di un prezzo minimo.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
(3) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.
(4) GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.
(5) GU n. L 141 del 9. 6. 1977, pag. 20.
(6) GU n. L 89 del 2. 4. 1976, pag. 1.
(7) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
(8) GU n. L 269 del 21. 10. 1977, pag. 26.

2. In caso di vendita per l'esportazione, qualora la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di determinati mercati lo rendano necessario, possono essere fissati prezzi minimi differenziati secondo la destinazione.

3. Il prezzo minimo è fissato secondo la procedura di cui all'articolo 8 del regolamento n. 136/66/CEE :

— al momento in cui è presa la decisione di apertura della gara

— oppure in base alle offerte ricevute nell'ambito della medesima.

Tuttavia, qualora il prezzo minimo non sia stato fissato nella decisione di apertura della gara, può essere deciso, secondo la stessa procedura e tenuto conto delle offerte ricevute, che la vendita non abbia luogo ».

Articolo 3

Il testo dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1226/77 è modificato come segue :

« 2. La cauzione è svincolata :

— se gli offerenti non sono stati dichiarati aggiudicatari o

— quando l'acquirente ha versato il prezzo definitivo di cui all'articolo 14 e, in caso di vendita per l'esportazione, ha fornito la prova prevista dall'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1687/76, nonché la prova che l'esportazione è stata effettuata sulla scorta del certificato rilasciato conformemente all'articolo 15 bis, paragrafo 2.

Inoltre, in caso di gara per l'esportazione senza precisa destinazione, quando sussistano seri dubbi circa la destinazione effettiva del prodotto, lo svincolo della cauzione è subordinato alla prova dell' importazione del prodotto in un paese terzo, salvo distruzione in corso di trasporto a seguito di un caso di forza maggiore.

Per la presentazione di detta prova si applicano le disposizioni valide in materia di restituzioni all'esportazione.

3. Se le prove di cui al paragrafo 2 non sono fornite nei sei mesi successivi alla data di scadenza della validità del certificato e salvo caso di forza maggiore, la cauzione è incamerata.

Se la cauzione è incamerata, viene detratta dalle spese d'intervento nel settore dell'olio d'oliva mediante indicazione separata nella contabilità delle somme e dei quantitativi in causa ».

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 1226/77 è completato dal seguente articolo 15 bis :

« *Articolo 15 bis*

1. In caso di vendita per l'esportazione, gli oli esportati non beneficiano della restituzione all'esportazione fissata in conformità del regolamento n. 171/67/CEE. Ai sensi del regolamento (CEE) n. 754/76, tali oli sono tuttavia considerati conformi al disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, dello stesso regolamento non appena sono state espletate le relative formalità doganali di esportazione.

2. La domanda del certificato che viene rilasciato in esito alla gara per l'esportazione e il certificato medesimo recano nella casella 12 una delle diciture seguenti :

„Esportazione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1226/77"

"Ausfuhr im Rahmen der Verordnung (EWG) Nr. 1226/77"

"Exportation dans le cadre du règlement (CEE) n° 1226/77"

"Uitvoer in het kader van Verordening (EEG) nr. 1226/77"

"Export under Regulation (EEC) No 1226/77"

"Udførsel i henhold til forordning (EØF) nr. 1226/77" ».

Articolo 5

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76, punto « I. Prodotti destinati all'esportazione nello stesso stato in cui sono stati ritirati dalle scorte d'intervento », è inserito il seguente paragrafo nonché la relativa nota in calce ([12]) dopo il paragrafo 11 :

« 12. Regolamento (CEE) n. 1226/77 della Commissione, dell'8 giugno 1977, relativo alle modalità di vendita dell'olio detenuto dagli organismi d'intervento ([12]).

([12]) GU n. L 141 del 9. 6. 1977, pag. 20 ».

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH